SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 maggio 1997, n. **121.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1997, N. 49.

All'articolo 1, comma 1, le parole da: «con riferimento al Consiglio universitario nazionale» *fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:* «per tutti gli organi cui si riferisce il citato articolo 3. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal Consiglio universitario nazionale, dalla Corte di disciplina, dai comitati consultivi e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2208):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della pubblica istruzione e per l'università e la ricerca scientifica (BERLINGUER) l'11 marzo 1997.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, l'11 marzo 1997, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 marzo 1997.

Esaminato dalla 7ª commissione il 20 marzo 1997.

Relazione scritta annunciata il 26 marzo 1997 (atto n. 2208/*A* - relatore sen. CAMPUS).

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3567):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'11 aprile 1997, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 aprile 1997.

Esaminato dalla VII commissione il 15 e 30 aprile 1997.

Esaminato in aula il 6 maggio 1997 e approvato il 7 maggio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

97G0155

LEGGE 9 maggio 1997, n. **122.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1997, N. 50.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale).* — 1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli già parzialmente erogati.

2. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite.

3. È facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiussoria sostituita sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali)»;

i commi 1 e 3 sono soppressi.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «con riferimento a» *sono sostituite dalle seguenti:* «limitatamente alle»; *le parole:* «disagio economico o sociale» *sono sostituite dalle seguenti:* «disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale».

All'articolo 4:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

1-*ter*. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"6-*bis)* alle società con un numero di soci non inferiore a 100"».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Tariffe elettriche).* — 1. Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, restano in vigore le norme in materia come applicate alla data del 31 dicembre 1996, con le modifiche di cui ai commi successivi.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorità stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entità complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3391):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle finanze (VISCO) l'11 marzo 1997.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 marzo 1997.

Esaminato dalla VI commissione il 19 marzo 1997 e il 2 e 3 aprile 1997.

Esaminato in aula il 7 e 29 aprile 1997 e approvato il 30 aprile 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2396):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 2 maggio 1997, con pareri della commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 maggio 1997.

Esaminato dalla 6ª commissione il 6 e 7 maggio 1997.

Esaminato in aula e approvato l'8 maggio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27. Detto testo sara ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 2 giugno 1997.

97G0156

DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 1997, n. **123.**

Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Sentito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Informazioni all'interessato

1. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tra la parola: «informati» e le parole: «per iscritto» sono inserite le seguenti: «oralmente o».

Art. 2.

Trattamento di dati in ambito giornalistico

1. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 10.».

2. Nell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.».

Art. 3.

Garante

1. Nella denominazione del capo VII e nell'articolo 30, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali».

2. Nell'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.».

3. Il personale richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali nella fase di costituzione del relativo ufficio, nelle more del perfezionamento del comando, del fuori ruolo o dell'aspettativa, può essere utilizzato dal Garante a decorrere dalla data indicata nella richiesta, sempreché tale data sia di almeno dieci giorni successiva a quella della richiesta, vi sia l'assenso dell'interessato e l'amministrazione o l'ente di appartenenza non si opponga.

Art. 4.

Autorizzazioni e informative

1. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta ecce-

zione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera *g)*, a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.».

2. Nell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7-bis*. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.».

Art. 5.

Norme di coordinamento e transitorie

1. Nell'articolo 42, commi 1 e 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali».

2. Negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, le parole: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali».

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle spese dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1995.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico dlele disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 675/1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 10 *(Informazioni rese al momento della raccolta)*. — 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati *oralmente* o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o da sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni poubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *c)* e 14, comma 1, lettera *d)*.

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 25 della sopra citata legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 25 *(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista)*. — 1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'art. 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'art. 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*, l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nel-

l'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera *l)*.

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. *Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all'art. 10.*

5. *Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero».*

Note all'art. 3:

— La denominazione del capo VII della sopra citata legge n. 675/1996, come modificata dal decreto legislativo qui pubblicato, è la seguente: «Garante per la protezione dei dati personali».

— Il testo vigente dell'art. 30, comma 1, della sopracitata legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 30 *(Istituzione del Garante).* — 1. È istituito il *Garante per la protezione dei dati personali».*

— Il testo vigente dell'art. 33, comma 1, della sopracitata legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 33 *(Ufficio del Garante).* — 1. Alle dipendente del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. *Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi».*

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 41 della sopra citata legge 31 dicembre 1996, n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 41 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previsti dalla presente legge.

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'art. 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.

3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1.

4. Le misure di cui all'art. 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1.

5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'art. 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'art. 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 29.

7. *Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti».*

8. *In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3 e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997».*

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 42, comma 1, della sopra citata legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 42 *(Modifiche a disposizioni vigenti).* — 1. L'art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Controlli).* — *1.* Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal *Garante per la protezione dei dati personali*, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al *Garante per la protezione dei dati personali.*

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al *Garante per la protezione dei dati personali.*

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile"».

— Il testo vigente dell'art. 42, comma 4, della sopra citata legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: «Garante per la protezione dei dati» sono sostituite dalle seguenti: «*Garante per la protezione dei dati personali*».

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge sopra citata n. 676/1996, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).* — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per tali, diverse, finalità;

b) garantire la piena attuazione dei princìpi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:

1) n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;

2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di *direct marketing;*

3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;

4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro;

5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;

6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;

7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

c) razionalizzare il trattamento economico del personale del *Garante per la protezione dei dati personali* in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorità di garanzia secondo il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità costituzionale;

d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale; e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3 del codice di procedura penale;

e) stabilire le modalità e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un provvedimento del *Garante per la protezione dei dati personali,* quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;

f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e da quelli di cui all'art. 686 del codice di procedura penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;

g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;

h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati da parte di chi esercita la professionale di giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di continuità l'attività di pubblicista o di praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:

1) pieno recepimento dei princìpi medesimi;

2) rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;

3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti esclusi, nonché dei medesimi trattamenti;

4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

5) particolare considerazione per i trattamenti di dati che implichino maggiori rischi di un danno all'interessato;

6) specificazione delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;

m) mantenere il raccordo tra le attività del *Garante per la protezione dei dati personali* e quelle dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni nonché l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;

n) stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;

o) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati».

Il testo vigente dell'art. 2 della legge sopra citata n. 676/1996, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).* — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il *Garante per la protezione dei dati personali* e nelle materie di sua competenza l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore».

L'art. 33, comma 3, della sopracitata legge n. 675/1996, prevede l'emanazione di un regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ufficio del Garante.

Il D.P.C.M. n. 769/1994 reca: «Regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione».

97G0157

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1997.

Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 692, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», di seguito denominata legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1997, recante «Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1997, con il quale sono state fissate le modalità per il censimento degli autoveicoli delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997, con il quale sono state tra l'altro dettate disposizioni per l'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche, in attesa dei risultati dell'analisi tecnico-economica prevista dall'art. 2, comma 119, della legge e del successivo affidamento dei servizi di trasporto di persone e cose a società private;

Considerata la necessità di assicurare la più sollecita ed efficace effettuazione delle suddetta analisi tecnico-economica;

Ritenuta inoltre l'opportunità di meglio precisare i criteri per l'utilizzo delle autovetture di servizio, cui le amministrazioni pubbliche devono attenersi nella predisposizione dei piani di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del 28 febbraio 1997, anche in relazione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica;

Vista in particolare la circolare del Ministero del tesoro 26 marzo 1997, n. 24, e ravvisata l'esigenza di realizzare ulteriori e immediate economie di spesa nella gestione delle autovetture in dotazione ad amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'effettuazione dell'analisi tecnico-economica prevista dall'art. 2, comma 119, della legge, preliminare alla dismissione delle autovetture ivi considerate ed al conseguente affidamento dei servizi di trasporto a società private, il Ministero del tesoro può avvalersi, secondo la normativa vigente, di enti, istituti e società, anche privati.

Art. 2.

1. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto le amministrazioni pubbliche provvedono ad aggiornare i piani di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997, ed a trasmetterli al Ministro del tesoro, per le opportune verifiche, in una prospettiva di più rapido adeguamento ai moduli privatistici previsti dalla legge, ed in modo da conseguire, anche nel periodo transitorio al quale i piani si riferiscono, apprezzabili economie di spesa. A tal fine le amministrazioni si adeguano ai seguenti criteri:

a) utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle strutture ovvero, ove non programmabili, segnalate tempestivamente;

b) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti;

c) tendenziale riduzione del chilometraggio complessivo su base annua.

2. In caso di mancata adozione dei piani entro il termine di quarantacinque giorni, ovvero di mancato adeguamento alle eventuali osservazioni del Ministro del tesoro, le autovetture considerate possono essere utilizzate unicamente secondo le modalità di cui alla lettera *a)* del comma 1.

3. Nelle more dell'aggiornamento dei piani, restano applicabili i piani adottati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del 28 febbraio 1997 ovvero, in assenza di essi, si applica il regime di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Le amministrazioni dello Stato adottano iniziative idonee a verificare l'esatta applicazione, da parte degli enti vigilati, delle disposizioni in materia di utilizzo di autovetture contenute nel presente decreto e nelle norme richiamate.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1997

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1997
Reg. n. 1 Presidenza, foglio n. 123

97A3536

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 1997, n. 124.

Regolamento recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che sostituisce l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, di cui al capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, con la addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione sulle formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico a decorrere dal 1° gennaio 1996;

Visto l'articolo 3, comma 53, che demanda ad apposito decreto del Ministero delle finanze la determinazione delle modalità per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 52 dello stesso articolo 3;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Ritenuto di non uniformarsi al predetto parere nella parte in cui dispone che occorre far riferimento ai commi da 48 a 55 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, anziché ai commi da 48 a 52 dello stesso articolo 3, in considerazione delle modifiche apportate al predetto comma 53 dall'articolo 13, lettera *e)*, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-1497 U.C.L. del 24 febbraio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione è istituita, su tutto il territorio nazionale, l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, cui si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nonché l'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.

2. I poteri e le competenze spettanti alle regioni in materia di addizionale regionale sono trasferiti alle province.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dalle formalità richieste al pubblico registro automobilistico a partire dal 1° gennaio 1996.

Art. 2.

1. La misura della addizionale è stabilita, con delibera del consiglio provinciale, entro i limiti minimo dell'80 per cento e massimo del 100 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione ovvero dell'imposta di registro dovute; fino a quando la provincia non avrà provveduto a deliberare una diversa aliquota, l'addizionale si applica nella misura minima.

2. L'aliquota determinata ai sensi del comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare.

Art. 3.

1. Le province comunicano per iscritto l'avvenuta variazione delle aliquote della addizionale all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, all'A.C.I. - Direzione centrale del pubblico registro automobilistico e al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare.

2. Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione della addizionale provinciale ed all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono affidati agli uffici provinciali dell'A.C.I.-P.R.A. i quali, attenendosi alle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ai decreti del Ministro delle finanze 3 agosto 1978, 16 aprile 1987, n. 310, e 2 ottobre 1992, n. 514, e successive modificazioni ed integrazioni, versano nelle casse di ciascuna provincia le somme riscosse a titolo di addizionale e relative sanzioni e ne documentano l'ammontare e il versamento alla provincia con le stesse modalità e la medesima modulistica prevista per l'imposta erariale di trascrizione.

3. Ciascuna provincia rilascia regolare quietanza delle somme introitate a titolo di addizionale provinciale a norma del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di versamento effettuato mediante conto corrente postale la ricevuta dello stesso acquista valore di quietanza, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 334.

4. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, le province corrispondono all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi del comma 2, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa commisurata alla addizionale dovuta, nella stessa misura prevista per l'imposta erariale di trascrizione dall'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come sostituito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, da corrispondersi, unitamente all'addizionale, ai competenti uffici provinciali del pubblico registro automobilistico.

2. L'addizionale suppletiva dovuta a seguito di erronea liquidazione del tributo e dell'eventuale soprattassa, di cui al comma 1, sono richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento della imposta erariale di trascrizione in via suppletiva.

3. L'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le stesse modalità fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale di trascrizione, i dati necessari all'ufficio della provincia competente, il quale provvede alla riscossione della addizionale suppletiva secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Al pagamento della addizionale, delle addizionali suppletive e delle soprattasse sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite.

Art. 5.

1. Ciascuna provincia può effettuare controlli, con propri funzionari all'uopo autorizzati, presso le competenti sedi dell'Automobile club d'Italia, uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, con le stesse modalità previste per il controllo svolto dal Ministero delle finanze per l'imposta erariale di trascrizione, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni e del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310. Sulla addizionale provinciale sono esercitati, altresì, i controlli dei competenti organi dello Stato già previsti per l'addizionale regionale sostituita e stabiliti dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni nonché relative disposizioni di attuazione.

2. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di addizionale provinciale rispetto alle formalità eseguite nel territorio di competenza, l'ente riscuotitore invia a ciascuna provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità prescritte per l'imposta erariale di trascrizione.

Art. 6.

1. Le formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio 1996 e, pertanto, non eseguite, sono soggette, nel caso di loro ripresentazione successivamente a tale data, alla disciplina relativa all'addizionale provinciale. Le somme parzialmente incassate dall'Automobile club d'Italia e versate a titolo di addizionale regionale sono rimborsate, a seguito di apposita istanza, dagli enti percettori.

2. I suddetti enti percettori provvedono alla riscossione della addizionale regionale suppletiva relativa alle formalità eseguite fino al 31 dicembre 1995.

3. La disciplina sanzionatoria prevista per la tardiva presentazione non si applica alle richieste di formalità relative agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati od emanati, registrati fino al 31 dicembre 1995 nelle regioni a statuto speciale e anteriormente al 31 dicembre 1993 nelle regioni a statuto ordinario, per i quali non era dovuta l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 aprile 1997

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 188

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «48. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata».

— Il capo I del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), è il seguente:

«*Capo I*

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 952, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1. — 1. È istituita una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario, da corrispondersi contestualmente all'imposta erariale su dette formalità.

Art. 2. — 1. Ciascuna regione a statuto ordinario potrà determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per la relativa formalità.

Art. 3. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati dall'art. 2, una diversa aliquota, l'addizionale di cui all'art. 1 è dovuta nella misura minima.

Art. 4. — 1. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni si applicano alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive di nuove aliquote.

Art. 5. — 1. Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa, rapportata all'addizionale dovuta, nello stesso rapporto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, ed eventuali ulteriori modificazioni, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.

2. L'addizionale suppletiva e l'eventuale soprattassa, devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. Per la riscossione dell'addizionale suppletiva e della eventuale soprattassa, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le stesse modalità fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale, i dati necessari al competente ufficio della regione nel cui territorio è stata eseguita la formalità, il quale provvede alla riscossione secondo le proprie norme di contabilità.

3. Al pagamento dell'addizionale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite.

Art. 6. — 1. Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale di cui all'art. 1 ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5 sono affidati, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, all'Automobile club d'Italia il quale, attenendosi alle disposizioni di cui alla predetta legge, al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, e per quanto concerne le note di richiesta di formalità alle disposizioni previste nel decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977, ed alle successive modificazioni, verserà nelle casse di ciascuna regione le somme per tale titolo riscosse e ne documenterà l'ammontare ed il versamento alla regione con le stesse modalità e la medesima modulistica in uso per il tributo erariale; inviandone copia anche al competente ufficio della regione nel cui territorio le formalità sono state eseguite.

2. Per la presentazione alle regioni delle copie delle scritture contabili di cui al comma 1 e per il versamento a ciascuna regione dell'addizionale regionale e delle eventuali sanzioni riscosse valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per la corrispondente imposta erariale di trascrizione.

3. Ciascuna regione riscuote e dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le proprie norme di contabilità.

Art. 7. — 1. Le regioni devono corrispondere all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi dell'art. 4, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art. 8. — 1. Per quanto non altrimenti disposto si applicano, purché compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 3, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 13, comma 1, lettera *e),* del D.L. 20 settembre 1996, n. 492, è il seguente: «53. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attuazione delle norme di cui *ai commi da 48 a 52* del presente articolo».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 1, comma 169, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente: «169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390 e 20 settembre 1996, n. 492».

Note all'art. 1:

— Per il testo del capo I del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (Istruzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 592, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 10 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, è il seguente:

«Art. 10. — 1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.

2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonché per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993».

Note all'art. 3:

— La legge 23 dicembre 1977, n. 952 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977) concerne «Modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro».

— Il decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 24 agosto 1978) concerne «Modalità di riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione dovuta sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico».

— Il decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1987) concerne

«Modificazioni alle norme concernente le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico».

— Il decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992) concerne «Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto, e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187».

— Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1995) concerne «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali».

— Il decreto del Ministero del tesoro 4 aprile 1995, n. 334 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1995) concerne «Regolamento recante norme di semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria».

— Per il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro), è il seguente:

«Art. 6. — Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'Automobile club d'Italia allo Stato, al netto dell'importo stabilito dal comma successivo.

Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma del terzo comma dell'art. 4, nonché per i dati e documenti da trasmettere all'amministrazione, compete all'Automobile club d'Italia per l'anno 1978 un compenso nella misura di L. 910 per ogni formalità eseguita. Per il controllo della completezza degli elementi da indicare nelle note di cui al quarto comma dell'art. 4 e per la rilevazione e trasmissione dei relativi dati, il compenso è fissato in L. 35 per ciascuna formalità eseguita.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro per le finanze, la misura del compenso di cui al comma precedente è annualmente adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre in corso alla data di approvazione della presente legge.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le modalità per la riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'amministrazione e le relative modalità di trasmissione».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro), come sostituito dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, è il seguente:

«Art. 2. — 1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria.

2. Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

3. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

4. Per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contetualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite.

7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purché compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché, se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro».

— Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1995) concerne «Ordinamento funzionario e contabile degli enti locali».

Note all'art. 5:

— La legge 23 dicembre 1977, n. 952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977) concerne «Modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro».

— Il decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 16 aprile 1987) concerne «Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico».

97G0154

DECRETO 28 aprile 1997.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, relativamente al dollaro canadese e alla corona norvegese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il proprio decreto del 17 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1997, con il quale è stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1997;

Considerato che la media mensile delle quotazioni delle valute estere relative al dollaro canadese e alla corona norvegese, rilevata ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto ministeriale, è stata indicata in misura errata e che occorre, pertanto, provvedere alla rettifica:

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere relativamente al dollaro canadese e alla corona norvegese è la seguente:

Dollaro canadese .... Lit. 1.162,75

Corona norvegese .... » 243,17

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1997

Il Ministro: VISCO

97A3463

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 maggio 1997.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1995, 1° maggio 1996, 1° novembre 1996 e 1° maggio 1997, relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1997 e scadenza 1° novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594573/313 del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1995, in circolazione per l'importo di lire 21.412.000 milioni;

n. 787056/322 del 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1996, in circolazione per l'importo di lire 16.434.215 milioni;

n. 788313/329 del 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1996, in circolazione per l'importo di lire 15.902.830 milioni;

n. 178882/336 del 23 aprile 1997, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1997, in circolazione per l'importo di lire 6.993.260 milioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1997 e scadenza 1° novembre 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° maggio 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 1997, è determinato nella misura del:

3,60% per i CCT settennali 1° novembre 1995, in circolazione per lire 21.412.000 milioni, cedola n. 4;

3,60% per i CCT settennali 1° maggio 1996, in circolazione per lire 16.434.215 milioni, cedola n. 3;

3,45% per i CCT settennali 1° novembre 1996, in circolazione per lire 15.902.830 milioni, cedola n. 2;

3,45% per i CCT settennali 1° maggio 1997, in circolazione per lire 6.993.260 milioni, cedola n. 1.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 2.152.378.845.000 così ripartite:

L. 770.832.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1995;

L. 591.631.740.000 per i CCT settennali 1° maggio 1996;

L. 548.647.635.000 per i CCT settennali 1° novembre 1996;

L. 241.267.470.000 per i CCT settennali 1° maggio 1997,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A3537

DECRETO 2 maggio 1997.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1991, 1° dicembre 1991, 1° giugno 1992, 1° giugno 1993 e 22 dicembre 1993, nonché dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1997 e scadenza nel mese di dicembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348717/240 del 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1991, in circolazione per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 349509/251 del 20 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1991, in circolazione per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 825627/264 del 20 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimeno 1° giugno 1992, in circolazione per l'importo di lire 9.700 miliardi;

n. 100675/278 del 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1993, in circolazione per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 101647 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 22 dicembre 1993, in circolazione per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, in circolazione per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1997 e scadenza nel mese di dicembre 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di giugno 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1997, è determinato nella misura del:

3,90% per i CCT settennali 1° giugno 1991, in circolazione per lire 7.000 miliardi, cedola n. 13;

3,90% per i CCT settennali 1° dicembre 1991, in circolazione per lire 7.500 miliardi, cedola n. 12;

3,90% per i CCT settennali 1° giugno 1992, in circolazione per lire 9.700 miliardi, cedola n. 11;

3,90% per i CCT settennali 1° giugno 1993, in circolazione per lire 4.500 miliardi, cedola n. 9;

3,70% per i CCT settennali 22 dicembre 1993, in circolazione per lire 5.000 miliardi, cedola n. 8;

3,70% per i CCT decennali 22 dicembre 1993, in circolazione per lire 5.000 miliardi, cedola n. 8.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.489.300.000.000 così ripartite:

lire 273.000.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1991;

lire 292.500.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1991;

lire 378.300.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1992;

lire 175.500.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1993;

lire 185.000.000.000 per i CCT settennali 22 dicembre 1993;

lire 185.000.000.000 per i CCT decennali 22 dicembre 1993,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A3538

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» dei sottofondi per rivestimento di ponti denominati «Viscotex» e «Viscotex Steel» prodotti dalla società «Impresa Marinoni» S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 34.8 del capitolo II, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 687(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società «Impresa Marinoni» S.r.l., con sede in Genova, via Molo Giano, 22/1, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo per rivestimento di ponti denominato «Viscotex» e «Viscotex Steel»;

Sentito il parere favorevole del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi trasmesso con note n. 759/4154/sott. 34 e 4702/4154/sott. 34 entrambe in data 7 febbraio 1997;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporti n. 96DG29TA e n. 96DG29TA/2 in data rispettivamente 29 e 31 maggio 1996 trasmessi in allegato alla suddetta istanza in data 12 giugno 1996;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «tipo approvato» i sottofondi per rivestimento di ponti denominati «Viscotex» e «Viscotex Steel» prodotti dalla società «Impresa Marinoni» S.r.l. di Genova.

I predetti sottofondi dovranno essere costruiti in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il sottofondo denominato «Viscotex» è costituito da due strati:

1° strato: materiale bicomponente poliuretanico denominato «Viscogel» (spessore 1 mm) con una quantità 1,3 kg/m^2, prodotto dalla società Api di Mignanego (Genova);

2° strato: malta elastica denominata «Corlatex Level Rec» avente (spessore 10 mm) e densità 1,8 kg/dm^3 prodotta dalla ditta «Marinoni» di Genova;

spessore totale: 2 mm.

Il sottofondo denominato «Viscotex Steel» è costituito da tre strati:

1° strato: materiale bicomponente poliuretanico denominato «Viscotex», avente (spessore 1 mm) con una quantità 1,3 kg/m^2, prodotto dalla società Api di Mignanego (Genova);

2° strato: piastre in lamiera di acciaio da 200 x 500 x 1,5 mm;

3° strato: malta elastica denominata «Corlatex Level Rec» avente (spessore 10 mm) e densità 1,8 kg/dm^3 prodotta dalla ditta «Marinoni» di Genova;

spessore totale: 12,5 mm.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A3481

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del razzo a luce rossa con paracadute denominato «Mugnaioni» fabbricato dalla società Mugnaioni, in Ponsacco.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 35 del capitolo III - parte C - della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società Mugnaioni con sede in Ponsacco (Pisa), via del Poggino, 112, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il razzo a luce rossa con paracadute denominato «Mugnaioni»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporti n. 96DG30TA in data 4 novembre 1996, trasmesso in allegato alla suddetta istanza in data 11 novembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il razzo a luce rossa con paracadute denominato «Mugnaioni» fabbricato dalla società Mugnaioni sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del segnale a luce rossa con paracadute: «Mugnaioni»;

data di fabbricazione e di scadenza (mese ed anno): validità quattro anni;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione;

Art. 2.

Il fabbricante del segnale dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento ai fini degli adempimenti previsti dalla regola 51 del cap. III, della Solas 74, come emandata.

Il predetto segnale è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III, della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A3482

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» dei sottofondi per rivestimento di ponti denominati «Coisol» e «Damping Layer» prodotti dalla società «C.O.I.Nav.», in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 34.8 del capitolo II, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 687(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società «C.O.I.Nav.» S.r.l., con sede in Genova, via Baroni, 4/23 intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo per rivestimento di ponti denominato «Coisol» e «Damping Layer»;

Sentito il parere favorevole del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi trasmesso con note n. 7114/4154/sott. 309 e n. 760/4154/sott. 309 in data 7 febbraio 1997;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporti n. 96DG49TA e n. 96DG48TA in data 15 luglio 1996 in allegato alla suddetta istanza in data 6 novembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «tipo approvato» i sottofondi per rivestimento di ponti denominati «Coisol» e «Damping Layer» prodotti dalla società «C.O.I.Nav.» di Genova.

Il predetto sottofondo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il sottofondo denominato «Coisol» è costituito da un singolo strato:

strato: malta elastica avente (spessore 8 mm.) e densità 2 kg/m^3 (+ 10%).

Il sottofondo denominato «Damping Layer» è costituito da due strati:

1° strato: prodotto viscoelastico denominato «Damping Layer», avente (spessore 1 mm) con una densità 1,3 kg/m^3;

2° strato: malta elastica denominata «Coisol» avente (spessore 8 mm) e densità 2 kg/dm^3 (+ 10%);

spessore totale: 9 mm.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A3483

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru ad accumulo di energia tipo SA 1.5 fabbricata dalla «Umoe Schat Harding LTD», in Rosendal (Norvegia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.4 e 4.8.1 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società Taimar R.I.E. con sede in Milano, viale Stefanini 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru ad accumulo di energia tipo SA 1.5 per imbarcazioni di emergenza;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica del 7 gennaio 1997 trasmessa in allegato alla suddetta istanza in data 21 gennaio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru ad accumulo di energia tipo SA 1.5 fabbricata dalla «Umoe Schat Harding LTD», in Rosendal (Norvegia) della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E. sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della gru ad accumulo di energia per imbarcazione di emergenza: «SA 1.5»;

carico massimo di lavoro: 14.7 KN;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III, della SOLAS 74, come emandata.

La predetta gru è soggetta alle verifiche e ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del cap. III, della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A3484

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del dispositivo di sgancio meccanico per imbarcazioni di salvataggio denominato «NLH4» fabbricato dal cantiere navale Greben, in Vela Luka (Croazia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1 e 41.7.6 del capitolo III, - parte C - della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società Marine Equipments Pellegrini con sede in Verona, via Torricelli n. 2/A,

intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il dispositivo di sgancio meccanico per imbarcazioni di salvataggio denominato «NLH4»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. STR/004842/GCO in data 5 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il dispositivo di sgancio meccanico per imbarcazioni di salvataggio denominato «NLH4» fabbricato dal Cantiere navale Greben, in Vela Luka (Croazia) della quale è rappresentante in Italia la società Marine Equipments Pellegrini.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del dispositivo di sgancio: «NLH4»;

numero di serie;

carico di lavoro su ciascun gancio: (CL = 40 KN);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III, della SOLAS 74, come emandata.

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalle regole 5 del cap. III, della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A3485

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del segnale a mano a luce rossa denominato «Red MK7 Handflare» fabbricato dalla società Pains Wessex, in Salisbury (Gran Bretagna).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 36 del Capitolo III - parte C - della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visti gli articoli 99, 110, 121, 186, 190 e 195 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Jonassohn S.r.l. con sede in Genova, via Mura degli Angeli, 5 - 7, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il segnale a mano a luce rossa denominato «RED MK7 Handlfare»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 96DG60TA in data 27 novembre 1996, trasmesso in allegato alla suddetta istanza in data 2 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il segnale a mano a luce rossa denominato «Red MK7 Handflare» fabbricato dalla società Pains Wessex di Salisbury (Gran Bretagna) della quale è rappresentante in Italia la società Jonassohn sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del segnale a mano a luce rossa: «Red MK7 Handflare»;

data di fabbricazione e di scadenza (mese ed anno): validità 4 anni;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del segnale dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento ai fini degli adempimenti previsti della regola 51 del capitolo III, della SOLAS 74, come emendata.

Il predetto segnale è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III, della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A3486

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del segnale a mano a luce rossa denominato «Schermuly P.W. MK7» fabbricato dalla società Pains Wessex, in Salisbury (Gran Bretagna).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste la regola 36 del capitolo III - parte C, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689 (17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visti gli artticoli 99, 110, 121, 186, 190 e 195 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Canepa & Campi S.r.l. con sede in Genova, via Gramsci, 14, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il segnale a mano a luce rossa denominato «Schermuly P.W. MK7»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 96DG57TA in data 27 novembre 1996, trasmesso in allegato alla suddetta istanza in data 3 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il segnale a mano a luce rossa denominato «Schermuly P.W. MK7» fabbricato dalla società Pains Wessex di Salisbury (Gran Bretagna) della quale è rappresentante in Italia la società Canepa & Campi sopracitata;

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del segnale a mano a luce rossa: «Schermuly P.W. MK7»;

data di fabbricazione e di scadenza (mese ed anno): validità 4 anni;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del segnale dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento ai fini degli adempimenti previsti dalla regola 51 del capitolo III, SOLAS 74, come emendata.

Il predetto segnale è soggetto alle verifiche e ai controlli dalla regola 5 del capitolo III, della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A3487

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del dispositivo (rampa) denominato «FFA 5.7M» per la messa a mare a caduta libera di imbarcazioni di salvataggio aventi massa di 4500 kg al completo di dotazioni e persone prodotto dalla società Ernest Hatecke, in Droghtersen (Germania).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di appa-

recchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1 e 48.4 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare. (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689 (17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Adrianaval con sede in Trieste, via Murat n. 8, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il dispositivo (rampa) denominato «FFA 5.7M» per la messa a mare a caduta libera di imbarcazioni di salvataggio aventi massa di 4500 kg al completo di dotazioni e persone;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica del 13 febbraio 1997 trasmessa in allegato alla suddetta istanza in data 19 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il dispositivo (rampa) denominato «FFA 5.7M» per la messa a mare a caduta libera di imbarcazioni di salvataggio aventi massa di 4500 kg al completo di dotazioni e persone prodotto dalla società Ernst Hatecke di Drochtersen (Germania), della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del dispositivo (rampa): «FFA 5.7M»;

carico massimo di lavoro: 44,1 KN;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche e ai controlli dalle regole 5 e 48.4 del capitolo III, della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A3488

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» dello scivolo e della piattaforma di evacuazione nave di tipo gonfiabile di lunghezza compresa fra 14 e 25,5 m denominati «M.E.S. - DD 100 EP.» fabbricati dalla società Viking Life - Saving Equipment A/S, in Esbjerg (Danimarca).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1 e 48.5 e 30 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste le risoluzioni MSC.54.(66) e MSC.48.(66) adottate dall'assemblea IMO rispettivamente il 30 maggio e 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Adrianaval con sede in Trieste, via Murat n. 8, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per lo scivolo e la piattaforma di evacuazione nave di tipo gonfiabile di lunghezza compresa fra 14 e 25,5 m denominati «M.E.S. - DD 100 EP.»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 96DG12TA in data 6 febbraio 1997 trasmesso in allegato alla suddetta istanza in data 19 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «tipo approvato» lo scivolo e la piattaforma di evacuazione nave di tipo gonfiabile di lunghezza compresa fra 14 e 25,5 m denominati «M.E.S. - DD 100 EP.»; fabbricati dalla società Viking

Life - Saving Equipment A/S di Esbjerg - Danimarca - della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Sul contenitore del dispositivo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale dello scivolo e della piattaforma: «M.E.S. - DD 100 EP.»;

numero di serie;

lunghezza dello scivolo: compresa fra 14 e 25,5 m;

altezza massima di installazione rispetto al galleggiamento della nave;

posizione di istallazione a bordo;

data di fabbricazione (mese ed anno);

estremi del collaudo;

luogo e data dell'ultima revisione;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Lo scivolo dovrà essere marcato in modo indelebile e permanente con i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

numero di serie;

data di fabbricazione (mese ed anno);

nome e data della stazione di servizio che ha effettuato l'ultima revisione;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 3.

L'istallazione a bordo deve essere tale che l'inclinazione dello scivolo rispetto al piano orizzontale non risulti mai superiore a 35° quando la nave, a seguito di falla, raggiunge gli angoli limite di inclinazione trasversale e longitudinale consentiti dalla convenzione, incrementi del 50%.

Art. 4.

Il predetto scivolo e piattaforma sono soggetti alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione Solas, come emendata, nonché ad una revisione completa ad intervalli non superiori ad un anno.

Il fabbricante dello scivolo e piattaforma dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, ed inoltre dovrà fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni dettagliate relative alle operazioni di revisione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A3489

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del dispositivo di sgancio di tipo idrostatico di salvataggio denominato «EV 89 - 1» prodotto dalla società Eurovinil S.p.a., in Grosseto.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 38.6.3 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689 (17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991 come modificata dalla risoluzione MSC.54(66) in data 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Eurovinil S.p.a. con sede in Grosseto, via Genova n. 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il dispositivo di sfancio di tipo idrostatico di salvataggio denominato «EV 89 - 1»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 96DG54TA trasmesso in data 15 gennaio 1997, in allegato alla suddetta istanza in data 3 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il dispositivo di sgancio di tipo idrostatico di salvataggio denominato «EV 89-1» prodotto dalla società Eurovinil S.p.a., di Grosseto.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio o nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del dispositivo di sgancio: «EV 89-1»;

carico di lavoro: (CL=15 KN);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento ai fini degli adempimenti previsti dalle regole 51 e 52 del capitolo III, della Solas 74, come emendata.

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche e ai controlli pevisti dalla regola 5 del capitolo III, della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A3490

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» delle cinture di salvataggio denominate «Atlantica *A*, Atlantica *B*, Atlantica *A*/reversibile, Atlantica *B*/reversibile», con l'utilizzo del nuovo tessuto esterno, prodotte dalla società Canepa & Campi, in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste la regola 32, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689 (17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Visti i propri decreti ministeriali numero 85/1995 del 13 ottobre 1995 - 32/1996 del 27 febbraio 1996 - 175/1996 del 30 agosto 1996 - 176/1996 del 30 agosto 1996;

Vista l'istanza della società Canepa & Campi con sede in Genova, via Gramsci n. 14, intesa ad ottenere l'estensione all'impiego del tessuto costituente l'involucro delle cinture di salvataggio mod. «Atlantica *A*, Atlantica *B*, Atlantica *A*/reversibile, Atlantica *B*/reversibile», in luogo di quello precedentemente utilizzato e riconosciuto di «tipo approvato» con i decreti ministeriali sopracitati;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuti dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 96DG103/1TA, 96DG103/2TA, 96DG103/3TA, 96DG103/4TA, in data 15 gennaio 1997, in allegato alla suddetta istanza in data 28 gennaio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «tipo approvato» le cinture di salvataggio denominate «Atlantica *A*, Atlantica *B*, Atlantica *A*/reversibile, Atlantica *B*/reversibile», prodotte dalla società Canepa & Campi di Genova sopracitata, con l'utilizzo di nuovo tessuto costituente l'involucro esterno, in alternativa a quello usato per il modello già riconosciuto di tipo approvato, non sono stati modificati il disegno costruttivo, la forma, il volume né gli altri materiali utilizzati per la sua confezione forniti sempre dagli stessi produttori.

Le predette cinture di salvataggio dovranno essere costruite in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale delle cinture di salvataggio: «Atlantica *A*, Atlantica *B*, Atlantica *A*/reversibile, Atlantica *B*/reversibile»;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A3491

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del dispositivo (rampa) denominato «HD22B» per la messa a mare a caduta libera di imbarcazioni di salvataggio aventi massa di 5150 kg al completo di dotazioni e persone prodotto dalla società Norsafe AS, in Faervik (Norvegia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste la regola 48.4 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689 (17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Ital.Pro.Ra.Mar. S.r.l. con sede in Genova, via Ponte Reale n. 1/19, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il dispositivo (Rampa) denominato «HD22B» per la messa a mare a caduta libera di imbarcazioni di salvataggio aventi massa di 5150 kg al completo di dotazione e persone;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuti dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica del 13 febbraio 1997 trasmessa in allegato alla suddetta istanza in data 19 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il dispositivo (rampa) denominato «HD22B» per la messa a mare a caduta libera di imbarcazioni di salvataggio avente massa di 5150 kg al completo di dotazioni e persone prodotto dalla società Norsafe AS di Faervik (Norvegia), della quale è rappresentante in Italia la società Ital.Pro.Ra.Mar. S.r.l. di Genova sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del dispositivo (Rampa): «HD22B»;

carico massimo di lavoro: 50,5 KN.;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle Regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalle Regole 5 e 48.4 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A3492

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Gioconda due» a responsabilità limitata, in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile modificato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59/92;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1970, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dalla quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma dell'art. 2544 del codice civile, non comporta la fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/92, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Gioconda due» a responsabilità limitata, con sede in Vibo Valentia, costituita per rogito notaio dott. Domenico Scordamaglia in data 13 gennaio 1988, repertorio n. 13121, registro società n. 1611, tribunale di Vibo Valentia.

Catanzaro, 7 aprile 1997

Il direttore: PISANI

97A3480

DECRETO 14 aprile 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Il prefabbricato», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 con il quale la società cooperativa «Il Prefabbricato» con sede in Napoli è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Ciro Annunziata né è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott, Attilio De Nicola, nato a Napoli il 16 aprile 1966, ivi residente in via F. Petrarca, 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Il Prefabbricato», con sede in Napoli, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 2 agosto 1996. in sostituzione del rag. Ciro Annunziata, che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 14 aprile 1997

p. *il Ministro:* GASPARRINI

97A3539

DECRETO 16 aprile 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Jerzy Popieluszko», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1, della legge 31 gennao 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa mista «Jerzy Popieluszko», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Eleonora D'Aqui in data 19 novembre 1984, rep. 32687, R.S. 4826, trib. di Cosenza, pos. Busc 2489/212490.

Cosenza, 16 aprile 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A3540

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1997), **coordinato con la legge di conversione 9 maggio 1997, n. 121** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con la modifica apportata dalla legge di conversione, che di quella richiamata nel decreto, trascritta nella nota. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

La modifica apportata dalla legge di conversione è stampata con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, è differito al 31 ottobre 1997 *per tutti gli organi cui si riferisce il citato articolo 3. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal Consiglio universitario nazionale, dalla Corte di disciplina, dai Comitati consultivi e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 475/1996 RECA: «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3. — 1. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, i termini stabiliti rispettivamente dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 28 febbraio 1997; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Si trascrive il testo delle disposizioni soprarichiamate:

il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 4/1995 (Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale) prevede che: «Fino al rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del

relativo regolamento di attuazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il CUN, la corte di disciplina ed i comitati consultivi sono prorogati nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;

Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 26/1995 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali) così recita: «Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A3604

Testo del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1997), **coordinato con la legge di conversione 9 maggio 1997, n. 122** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni tributarie urgenti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale

1. *I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli già parzialmente erogati.*

2. *Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite.*

3. *È facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fidejussoria sostituita sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente.*

Art. 2.

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali

1. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

2. All'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, n. 01), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: «ridotto al 53 per cento a partire dall'anno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto al 50 per cento, per gli anni 1996 e 1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per cento, a partire dall'anno 1998, per tutti i libri». Per le maggiori somme eventualmente versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione del predetto articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 01), del decreto-legge n. 669 del 1996, può farsi luogo a variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972.

3. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

Art. 3.

Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'articolo 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta facoltà può essere esercitata anche *limitatamente alle* categorie di soggetti in situazioni di particolare *disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale*».

Art. 4.

Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione

1. Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, son adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-*bis*, secondo comma, e 2504-*decies*, primo comma, primo periodo, del codice civile: successivamente a tale data, i predetti obblighi

si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.

1-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.*

1-ter. *All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente numero:*

«6-bis) *alle società con un numero di soci non inferiore a 100*».

Art. 5.

Tariffe elettriche

1. *Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera* e), *della legge 14 novembre 1995, n. 481, restano in vigore le norme in materia come applicate alla data del 31 dicembre 1996, con le modifiche di cui ai commi successivi.*

2. *L'autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe.*

3. *Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorità stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entità complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995.*

4. *L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3.*

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A3605

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Lastra a Signa ad accettare una donazione

Con decreto n. 358/96 - 1° sett. del 10 luglio 1996 del prefetto della provincia di Firenze il direttore pro-tempore del circolo di Lastra a Signa è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina da scrivere Olympia del valore di L. 584.000; n. 3 tavoli per macchine da scrivere del valore di L. 157.320; n. 3 macchine da scrivere Olivetti del valore di L. 4.252.860; e una calcolatrice Olivetti del valore di L. 175.213, disposta da parte dell'istituto tecnico commerciale «G. Peano».

97A3497

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Conversano ad accettare una donazione

Con decreto n. 479/I sett. del 5 ottobre 1996 del prefetto della provincia di Bari la direttrice didattica del 2° circolo di Conversano è autorizzata ad accettare la donazione di una copia dell'enciclopedia Mastery di 22 volumi del valore di L. 4.203.000, ed una copia di Mastery data bank CD/ROM del valore di L. 1.550.000 disposta dall'Istituto Editoriale Moderno S.p.a. di Milano.

97A3498

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Chiavari ad accettare una donazione

Con decreto n. 788/96 sett. II/2° del 19 novembre 1996 del prefetto della provincia di Genova la direttrice didattica del 1° circolo di Chiavari è autorizzata ad accettare la donazione di sei tavolini dattilo; tre scrivanie; due tavolini; una sedia con braccioli grigia; due sedie girevoli; uno sgabello girevole; un tavolino doppio portastampante del valore complessivo di L. 300.000 dispostao dalla banca Carige.

97A3499

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Vignola ad accettare una donazione

Con decreto n. 1606/96 I sett. del 10 ottobre 1996 del prefetto della provincia di Modena la direttrice didattica pro-tempore del 1° circolo di Vignola è autorizzata ad accettare la donazione di un PC Olivetti M 250 MAT 7015; un PC Olivetti M 250 MAT 7018; una stampante Brother M 1709 MAT 7005; una stampante Brother m 1709 MAT 7700 del valore complessivi di L. 357.000, e un fax Infotex 6112 serie n. 902 «0197399» usato del valore di L. 1.500.000 disposta dalla Banca Cassa di Risparmio di Vignola S.p.a. dal dr. Smeraldi Mauro, notaio.

97A3500

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
3 CS	Perri Antonio	Corigliano Cal.
23 CS	Perciavallae Giancarlo	Amantea
24 CS	Rodi Francesco	Celico
27 CS	Spadafora G. Battista	S. Giovanni in Fiore
870 FI	Avossa Ettore	Firenze
5 LT	Tittarelli Gianni	Cisterna
31 NU	Mariolu Angelo Raffaele	Nuoro
45 NU	«Horo» di Mesina e Musina	Nuoro
307 RM	Cirulli Leonardo	Roma
589 RM	Ferraro Enrico	Roma
691 RM	Navona di Bonacchi Luciano e C. S.n.c.	Roma
763 RM	M.T.M. Orafa e C. S.n.c.	Roma
811 RM	New Vega di Bargerò Pierluigi e C. S.a.s.	Pomezia
817 RM	Benedetti Anna Maria	Roma
831 RM	Divetta Fabrizio S.n.c.	Roma
896 RM	Fiorentino Bianca Maria	Roma
25 SI	Tres S.n.c. di Tagliaferri Simona	Colle Val d'Elsa
10 TA	Caruso Antonino	Taranto
31 TN	Pagnin Giampaolo	Trento
48 TN	Potrich Sabrina	Rovereto
61 TN	Bromboro S.r.l.	Trento
10 VT	Anitori Alberto	Viterbo
49 VT	Proietti Emiliano	Tuscania

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la prorpia attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
999 AL	Doro Fernando	Valenza	1
1996 AL	Taverna Franco	Valenza	11
2210 AL	Galdiolo Antonio	Valenza	1
2219 AL	Martinenghi & Lenti	Valenza	3
2887 AL	Ambrosi Gioielli S.r.l.	Valenza	6
16 BL	Emanuele Luis di Cariani Claudio	Belluno	3
60 CA	Castelli Laura	Assemini	1
249 FI	Simpa S.r.l.	Firenze	1
313 GE	Carlevaro Antonietta	Genova	1
520 NA	Salvatore Vitielo	Torre del Greco	1
579 NA	Ries di Riviecco Sandro S.n.c.	Torre del Greco	1
32 UD	Fabrici Carlo	Udine	2
1748 VI	Aureux di Pendin E.	Caldogno	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
574 MI	Arliana S.r.l.	Milano	19
1031 MI	Maurice Rosen Diamants	Milano	15
1496 MI	Stanchi S.r.l.	Milano	4

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
512 AL	Lenti & Porta	Valenza
1540 AL	Boselli Secondo	Valenza
1718 AL	Rapetti & Palavicino	Valenza
1847 AL	Patrucco Angelo & Franco	Valmacca
2007 AL	Davite Gioielli di Davite Claudio	San Salvatore M.
2168 AL	Robiola & Ballotrini	San Salvatore M.
2171 AL	Garlando Armando	Valenza
2280 AL	R.S. Di Braggiè Ornella	San Salvatore M.
2417 AL	Bicciato Carlo	Valenza
2532 AL	Milanese & Pavese	Valenza
2758 AL	Perani Gian Piero	Valenza
2840 AL	Seminara Giovanni	Valenza
3151 AL	Silvy Gioielli di Piccardi Giuseppe	Valenza
3276 AL	Cibin Giovanni	Valenza
3280 AL	Daniele Gioielli di Ceccon D.	Valenza
3347 AL	Villa Renato	Valenza
3391 AL	Deleani Mauro	Valenza
3426 AL	Soldera Massimo	Valenza
28 BL	Bee Josè Roberto	Lamon
137 CA	Pili Giovanni	Cagliari
163 CA	Petras S.r.l.	Cagliari
18 CR	Tira Ezio e Aristide S.d.f.	Volongo
21 CR	Cremonesi Mario e Gian Pietro	Cremona
14 CN	Ferrero Aurelio	Saluzzo
38 CN	Bertero Egle	Racconigi
41 CN	Salvadego Franco	Saluzzo
202 FI	Marzi Nello & C. S.n.c.	Firenze
262 FI	Torselli Mario	Firenze

Marchio	Ragione sociale	Sede
475 FI	Spighi e Maseti S.n.c.	Impruneta
598 FI	Chilleri Luigi	Firenze
621 FI	Fallani Vitaliano	Firenze
673 FI	Cosi Bruno	Firenze
736 FI	Del Panta Olivo	Firenze
806 FI	Bernardoni Renzo	Firenze
808 FI	Manetti Sanzio	Firenze
809 FI	Sodini Enzo	Firenze
825 FI	Magnoldi Valdemaro	Firenze
826 FI	Melani Franco	Firenze
839 FI	Papini Valter	Firenze
853 FI	F.lli Berti S.n.c.	Scandicci
931 FI	G.r. di Giuseppe e Rossi	Firenze
988 FI	Present S.n.c.	Bagno a Ripoli
1012 FI	D.I. Ibez Gioielli	Pontassieve
1038 FI	Artidea Centounò di Bosio Paolo	Montespertoli
1076 FI	Seral di Cilano Giovanni	Vicchio M.llo
1091 FI	Cortini Marcello	Firenze
1147 FI	Cieffe 89 di Giani Franco	Bagno a Ripoli
1230 FI	G.E.M. Gioielli S.n.c.	Firenze
1246 FI	Consortini Andrea	Firenze
1257 FI	Meg S.n.c.	Montespertoli
1281 FI	Zacchini Maurizio	Firenze
1285 FI	F.lli Acuti S.d.f.	Firenze
1296 FI	A. e G. di Gensini Massimo	Tavarnelle Vp.
1304 FI	Pelaia Gisella	Firenze
1305 FI	Sarti Stefano	Firenze
1317 FI	Cibele Simone	Scandicci
1320 FI	L'oro di Greta	Firenze
1327 FI	Portargenti S.n.c.	Firenze
1336 FI	C.B.M. S.a.s.	Sesto Fiorentino
1377 FI	L'orafo di Puliti Leonardo	Firenze
1407 FI	Rinascita	Montespertoli
91 FO	F. lli De Paoli & C.	Rimini
113 FO	Di Pace Claudia	Bellaria
72 FR	Parla Emanuela	Anagni
465 MI	Sangalli Francesco	Milano
1099 MI	Morandini Ugo	Milano
1139 MI	Borgonovo Aurelio	Milano
1198 MI	Perfetti Carlo	Milano
1370 MI	G.R. S.r.l.	Milano
1423 MI	Acquani Giovanni	Milano
1549 MI	La Bottega del Vasari S.n.c. di Inusmate Climona Giovanni & C.	Usmate Velate
1707 MI	L'impronta Gioielli di Allegri Giada	Milano
530 NA	Cioffi Mario Rosario	Napoli
783 NA	De Angi e Siroma Gioielli S.a.s di Sica Massimo & C.	Napoli
818 NA	Golden Designs S.r.l.	Napoli
55 NO	Olearo Matteo	Arona
147 PV	Rampini Franco	Vigevano
184 PV	Asia S.r.l.	Mede
199 PV	Goldenoir S.d.f.	Mede Lomellina
90 PG	Seilstorfer Elisabeth Johanna	Perugia
51 PI	Balatri Veronica	Pomarance
627 RM	Petrosini Anna	Roma
846 RM	Cellucci Gianni	Velletri
1012 RM	Niccolini Stefani	Roma
72 SS	Uzzanu Stefania	Sassari
96 SS	Sini Salvatore	Codrongianos
6 SI	Oropa Di Passerini Valerio	Siena
15 SR	Alaimo Miranda	Siracusa
26 TE	Lancianese Nadia	Teramo
61 TR	Tittarelli Alida	Terni
451 TO	Alessandria Gioielli di Orlando Angela	Torino
137 TV	Orotime di G. Iannaccone	Paese
312 VA	Picozzi Pietro	Cardano al Campo
179 VR	Ferdinando Giulia	Verona
230 VR	Billi Sergio	Verona
2109 VI	Gold Marine S.r.l.	Vicenza
33 VT	Cimarello Valeria	Viterbo

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 16 aprile 1997 è stato riattribuito il marchio di identificazione «35 CZ» alla ditta Palermo Teresa, con sede in Cerenzia, via Nazionale n. 94, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 16 aprile 1997 è stato riattribuito il marchio di identificazione «24 CS» alla ditta Rodi Francesco, con sede in Celico, via Roma n. 16, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 16 aprile 1997 è stato riattribuito il marchio di identificazione «30 CZ» alla ditta Rocca Eugenio, con sede in Lamezia Terme, piazza Mercato Vecchio n. 32, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

97A3495

Autorizzazione alla «Interporto di Vado I.O. S.c.p.a.», in Vado Ligure, ad istituire ed esercitare un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1997 la «Interporto di Vado I.O. S.c.p.a.», con sede in Vado Ligure (Savona), via Trieste, 25, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale.

97A3496

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 22344 dell'8 marzo 1997 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1998, della ditta S.p.a. E.Ti. S. 2000, con sede in Catania e unità di Catania.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavaoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. E.Ti.S. 2000, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1997.

Con decreto ministeriale n. 22345 dell'8 marzo 1997 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.p.a. S.I.E.S. - Società italiana stampatrice editrice, con sede in Milano e unità di Paderno Dugnano (Milano).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavaoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. S.I.E.S. - Società italiana stampatrice editrice, sede in Milano e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997.

97A3501

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenza al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1997 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria della persona sottoindicata con la seguente motivazione:

Vincenzo Grasso. — «Commerciante impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata, benché consapevole del rischio cui si esponeva, si opponeva tenacemente a una lunga serie di intimidazioni e di pressanti richieste estorsive. Per tale coraggioso atteggiamento e inflessibile rigore morale rimaneva vittima di un vile attentato. Nobile esempio di ribellione alla violenza criminale, nonché di elette virtù civiche, spinte sino all'estremo sacrificio». — 20 marzo 1989 - Locri (Reggio Calabria).

97A3494

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari* e *straordinari*, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 7 0 9 7 *

L. 1.500